

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 5

mercoledì, 6 febbraio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

REFERENDUM**Consiglio Regionale
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2013, n. 4

Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto). *pag. 3*

SEZIONE II

**CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 30 gennaio 2013, n. 192

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2013 collegato alla deliberazione 30 gennaio 2013, n. 4 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto"). *" 3*

SEZIONE I

REFERENDUM

Consiglio Regionale - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2013, n. 4

Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, dello Statuto;

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la proposta di legge n. 203 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, l'istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio;

Visto l'ordine del giorno n. 192 approvato nella seduta del 30 gennaio 2013 e collegato alla proposta di legge sopra citata con il quale il Consiglio regionale ha espresso un orientamento favorevole ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della l.r. 62/2007;

Ritenuto pertanto di indire il referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum debba essere formulato come segue:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio di cui alla Proposta di legge n. 203 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio)?”;

DELIBERA

1) di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 203 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio);

2) di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio di cui alla Proposta di legge n. 203 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio)?”;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della l.r. 62/2007, sono consultati tramite referendum gli elettori dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

Il Segretario
Daniela Lastrì

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 30 gennaio 2013, n. 192

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 gennaio 2013 collegato

alla deliberazione 30 gennaio 2013, n. 4 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto").

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di legge n. 203 (Istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, l'istituzione del Comune di Castel San Niccolò Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) che, all'articolo 60, stabilisce che il Consiglio regionale adotti un ordine del giorno con il quale esprime il proprio orientamento sui contenuti della proposta di legge che prevede la fusione di comuni esistenti, l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali;

Considerato che il processo di fusione dei comuni Castel San Niccolò e Montemignaio è destinato a produrre significativi benefici in tema di razionalizzazione dei costi, incremento dei livelli di efficienza e produttività della macchina amministrativa;

Considerata meritevole di apprezzamento la finalità perseguita dalla proposta di legge in esame in quanto anche in linea con la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Salve ed impregiudicate le valutazioni del Consiglio regionale all'esito della consultazione referendaria;

Con le motivazioni di cui sopra,

ESPRIME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della l.r. 62/2007;

SI IMPEGNA

ad adottare la deliberazione di indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

Il Segretario
Daniela Lastri

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 - Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631